



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

## COMUNICAZIONE N. 46

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

**Oggetto: Flusso dati Piattaforma DGC del 7 e 14 febbraio 2022 - chiarimenti in materia di sospensioni dalla vaccinazione anti SARS -CoV – 2.**

In merito ai dati dei sanitari vaccinati/non vaccinati come rilevati dalla Piattaforma nazionale – DGC nella giornata del 7 e del 14 febbraio inviati dalla FNOMCeO agli Ordini territoriali sono state evidenziate criticità relative ai professionisti guariti dal COVID – 19.

La Federazione è intervenuta presso il Ministero per segnalare immediatamente che nel suddetto flusso il dato guarigione, non reso accessibile fino alla settimana antecedente alla data del 7 febbraio, era stato reso disponibile sulla Piattaforma nazionale DGC determinando la scomparsa dal flusso vaccinati/non vaccinati dei sanitari guariti dal COVID – 19 producendo una situazione di serio disorientamento all'interno degli Omceo atteso che la guarigione dal Covid-19 rileva ai soli fini della certificazione verde Covid-19, ai sensi dell'art.1 comma 1 lett.b) del dl n.5/2022 che ha sostituito il comma 4 -bis del dl n.52/2021, ma non accerta nulla rispetto alla disciplina speciale dell'obbligo vaccinale prevista per i sanitari.

L'Ufficio di Gabinetto del Ministero vigilante ha, nella giornata odierna, inviato una nota, che si allega, in cui ha chiarito, in relazione al tema evidenziato, che la guarigione del sanitario non è elemento determinante per l'Ordine in quanto lo stesso deve accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista.

A tale proposito ha ribadito che la Piattaforma DGC deve essere uniformata alle modalità comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars – CoV – 2 come definite dal DPCM di cui all'art.9, comma 10 del decreto-legge n.52/2021 e che la Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute provvederà ad adeguare i dati forniti dal sistema informativo al summenzionato principio.



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

Pertanto, si sottolinea che, per quanto concerne i file CSV inviati dalla FNOMCeO agli Omceo del 7 e 14 febbraio, i medesimi non attestano con esattezza il dato vaccinato/non vaccinato, come evidenziato nella Comunicazione n.22/2022, ragione per cui si raccomanda di non procedere alle revoche delle sospensioni sulla base dei suddetti file fintanto che la Piattaforma non sia adeguata alla normativa di riferimento da parte della competente Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica.

Il Ministero vigilante ha, altresì, fornito l'indirizzo a cui attenersi rispetto al tema della revoca della sospensione già comminata per inadempimento vaccinale da parte di sanitari che allegano documentazione attestante la malattia/guarigione da Covid – 19 di cui alla Comunicazione n.25/2022 della FNOMCeO.

A tale proposito il Ministero ha confermato la disposizione stabilita nell'art.4, comma 5 del decreto-legge n.44/2021 in base alla quale la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo ribadendo il principio che la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione dei professionisti sanitari.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

FILIPPO

ANELLI

18.02.2022

10:24:55

GMT+01:00



All.1

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



# Ministero della Salute


Ufficio di Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

GAB

0002992-P-17/02/2022

I.2.b.a/2020/21



492624789

Al Dott. Filippo Anelli  
Presidente FNOMCeO

*e.p.c.* All'Ufficio legislativo

Alla Direzione generale della  
prevenzione sanitaria

Alla Direzione generale della  
digitalizzazione del sistema  
informativo sanitario e della  
statistica

Alla Direzione generale delle  
professioni sanitarie e delle  
risorse umane del SSN

## **OGGETTO: Quesiti concernenti la sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale**

Con nota prot. 3558/2022 dell'8 febbraio 2022 codesta Federazione ha rappresentato la situazione di "disorientamento" creatasi a seguito dell'inserimento in Piattaforma nazionale-DGC dei dati sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non presenti.

A tale proposito, anche a seguito di confronto con l'Ufficio legislativo, si osserva che, ai fini della verifica dell'adempimento vaccinale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della Piattaforma nazionale-DGC, eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il dPCM di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. In questo ambito, non rileva la circostanza che il professionista sia allo stato guarito, in quanto che ciò che l'Ordine è tenuto ad accertare è lo stato di avvenuta vaccinazione.

Ciò premesso, relativamente alle problematiche tecniche segnalate, la competente Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica avrà cura di adeguare i dati forniti dal sistema informativo al richiamato principio.

Si fa poi riferimento al quesito posto da codesta Federazione con nota prot. 2349/2022 del 27 gennaio 2022 in merito alla difficoltà di inquadrare giuridicamente la situazione del professionista sanitario, il quale, risultando inadempiente all'obbligo di effettuare il ciclo

vaccinale primario, abbia contratto l'infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. A riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo.

Pertanto, la guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione che invece consegue esclusivamente:

- per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest'ultimo;
- per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili.

IL CAPO DI GABINETTO  
*(Tiziana Coccotolo)*

AM/ACH